



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 14

BRUNETTA IL PRIMO REGALO ALLE CONFEDERAZIONI IN CAMBIO DI COSA?

I tuoi soldi gestiti dai Sindacati? Prima di aderire informati

SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO SULLE MODALITA' DI ADESIONE AL FONDO PERSEO-SIRIO, ANCHE MEDIANTE FORME DI SILENZIO-ASSENSO

E' stata sottoscritta oggi l'ipotesi di accordo che regola le modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante il silenzio-assenso.

L'accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie Locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell'ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.

In analogia a quanto già avviene nel settore privato, l'accordo prevede sia l'adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, sia l'adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta "adesione tacita").

Per questo secondo caso, l'accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull'esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso). Se non fa né l'una, né l'altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell'avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l'iscrizione si perfeziona.

L'accordo è stato sottoscritto nella forma di ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell'iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall'Aran.

L'entrata in ruolo avvia un nuovo rapporto di lavoro

Il pubblico impiego è spesso caratterizzato da un meccanismo di immissione nei ruoli che scatta o al superamento di una prova di idoneità o per effetto dello scorrimento della graduatoria; in entrambi i casi, il lavoratore viene assunto "di ruolo" con un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato che si differenzia da quello (eventualmente) precedente "non di ruolo", con la conseguenza che ai due rapporti non si applica l'art. 202 d.P.R. 31/1957 sull'irriducibilità del trattamento economico in godimento. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 9241/21; depositata il 6 aprile)* Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9241/21, depositata il 6 aprile. Una carriera al servizio dello Stato... Il dipendente statale resistente in cassazione era stato assunto dall'amministrazione...

Cassazione. Ha rilevanza penale l'accesso indebito a un sistema informatico o l'uso per fini estranei all'ufficio

La Corte di Cassazione ([8911/2021](#)) prende in esame il caso di un pubblico ufficiale a cui viene attribuita una responsabilità penale per avere effettuato un accesso al sistema informativo, a cui era autorizzato ad accedere, ma per ricavare informazioni estranee ai compiti d'ufficio.

I Magistrati della Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'interessato affermano che integra il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico" (art. 615-ter codice penale) la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

Lo stesso reato è integrato laddove la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Inoltre, aggiungono i magistrati, è penalmente rilevante anche la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Viene precisato inoltre che la fattispecie in esame punisce non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema (da escludersi nel caso di possesso del titolo di legittimazione), ma anche l'abusiva permanenza in esso contro la volontà del titolare dello ius excludendi e che, nel caso in cui il titolo di legittimazione all'accesso venga utilizzato dall'agente per finalità diverse da quelle consentite, deve ritenersi che la permanenza nel sistema informatico avvenga contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, in tal modo venendosi a precisare quanto già evincibile da Sezioni Unite Casani in riferimento alla (ir)rilevanza della violazione di specifiche disposizioni che disciplinano l'accesso al sistema. Si prefigura il reato contestato anche se l'informazione fornita sia quella della non rinvenibilità di iscrizione a carico del richiedente, in relazione ad uno specifico procedimento, secondo quanto emerge dalla visione degli atti e delle annotazioni accessibili all'ufficio di cui fa parte il funzionario propalante, in quanto ciò che assume rilievo è la rivelazione di quanto è desumibile dai registri consultabili, mentre «Non appare neutra la notizia che non risultano iscrizioni, perché a norma di legge – art. 110-bis disp. att. cod. proc. pen. – l'addetto può rispondere alla richiesta dell'interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la formula “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”, formula quest'ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di segretezza».

Deve essere, inoltre, affermato il principio per cui la rivelazione di notizie acquisite dalle banche dati e comunicate, in assenza delle prescritte formalità, integra il reato di cui all'art. 326 cod. pen. (rilevazione del segreto d'ufficio) anche quando consistano nella propalazione dell'assenza di annotazioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 30-03-2021 – SCADENZA: 29-04-2021

Aumento dei posti e proroga dei termini del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

RETTIFICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 09-04-2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RETTIFICA - Aumento dei posti e proroga dei termini del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura. SCADENZA 09-05-2021

Pensioni, dopo quanto tempo arriva l'esito della domanda: circolare Inps

Quanto tempo ci vuole per conoscere l'esito della domanda di pensione? L'Inps fa chiarezza sui termini del procedimento.

Per l'esito della domanda di pensione bisogna attendere almeno **55 giorni**.

Un'informazione utile, in quanto ci dice quanto tempo prima conviene presentare la domanda di pensione se si vuole che effettivamente l'assegno decorra dal **mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti**.

A fare chiarezza su quanto tempo dopo la domanda arriva l'esito dell'istanza di pensione è l'Inps con la **circolare 55/2021**, con la quale vengono recepite le novità apportate alla **legge 24/1990** dal **decreto Semplificazioni** (dl n° 76/2020).

Nel dettaglio, con questa circolare viene illustrato il nuovo **“Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”**, nel quale, ad esempio, vengono individuate le ipotesi per le quali i termini di conclusione dell'istanza sono **diversi da quello di 30 giorni** fissato in via generale dalla **legge n°241/1990**.

Proprio le pensioni sono tra queste ipotesi, in quanto l'Inps impiega solitamente **più tempo** per la valutazione delle singole istanze. Nel dettaglio, le tempistiche vengono messe nero su bianco nell'allegato alla suddetta circolare.

Domanda di pensione: dopo quanto tempo arriva l'esito

Quanto tempo ci vuole affinché venga conclusa l'istanza di pensionamento? La risposta ce la dà l'Inps, specificando che il termine decorre dalla presentazione della domanda oppure dalla data di decorrenza del diritto (se successivo).

Nel dettaglio, a seconda delle singole situazioni il termine è variabile, ossia:

- **pensione di vecchiaia:** 55 giorni;
- **pensione di vecchiaia in cumulo o in totalizzazione:** 90 giorni;
- **pensione anticipata:** 55 giorni;
- **pensione anticipata in cumulo o in totalizzazione:** 90 giorni;
- **pensione di inabilità:** 85 giorni;
- **pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione:** 120 giorni;
- **pensione di reversibilità:** 50 giorni;



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- **pensione di reversibilità in cumulo o in totalizzazione:** 50 giorni;
- **pensione ai superstiti indiretta:** 55 giorni;
- **pensione ai superstiti indiretta in cumulo o in totalizzazione:** 90 giorni;
- **assegno ordinario d'invalidità:** 85 giorni;
- **pensione di invalidità specifica:** 115 giorni;
- **pensione privilegiata di invalidità:** 115 giorni;
- **pensione supplementare:** 55 giorni;
- Per riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici, invece, il termine è di **85 giorni**.
- **Tempistiche per l'esito della domanda di pensione: ulteriori chiarimenti Inps**
- La circolare dell'Inps, ricorda anche che i suddetti termini vengono **sospesi** quando da parte dell'Inps è *"necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell'Istituto"*.
- Se decorre il termine della conclusione del procedimento - comprensivo dell'eventuale termine di sospensione - senza che l'interessato avrà ricevuto alcun esito, questo potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale a sua volta avrà l'obbligo di **concludere il procedimento "entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto"**. Nel caso della pensione di vecchiaia, ad esempio, il processo andrà **concluso entro i successivi 27 giorni**.
- Scaduto anche questo termine, l'amministrazione si espone alle conseguenze del ritardo della conclusione dei procedimenti. Tra queste c'è anche il **risarcimento del danno ingiusto**, escludendo però il caso in cui il ritardo sia da imputare alle Istituzioni estere parti del procedimento.
- **pensione fondi speciali:** 85 giorni.

Il coordinamento territoriale